

CiiP

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Gruppo di lavoro “Profili professionali”

Documento n. 1

1. Introduzione.
2. Profilo professionale del tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL.
3. Profilo professionale del Responsabile del Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione dai rischi.


1. Introduzione

La CIIP, a seguito della decisione presa da tutte le Associazioni che ne fanno parte, intende formulare una proposta relativa alle figure professionali indicate tanto nel D. L.vo 626/94 quanto in altre norme di derivazione comunitaria, ma non ancora – o non sufficientemente - definite nei contenuti e requisiti professionali, come è invece stato fatto a proposito del Medico Competente.

Tale proposta è stata richiesta alla CIIP anche da parte dello stesso Sen. Carlo Smuraglia durante il suo intervento al Convegno CIIP tenutosi a Milano il 28 novembre 1997, e del Direttore dell'ISPESL Dr. Antonio Moccaldi in occasione della riunione CIIP tenutasi nel pomeriggio dello stesso giorno.

All'avvio del percorso di definizione dei profili professionali indicati sopra, per cui è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro, sono state individuate alcune opzioni di fondo che hanno ispirato la stesura del presente documento:

- **Agire sul binomio figure / compiti**, derivandolo, ovviamente, da una forte consapevolezza dell'articolazione del mondo della prevenzione nei luoghi di lavoro in 2 sistemi: il Sistema di impresa (progettazione, implementazione, verifica) ed il Sistema pubblico (promozione, regolazione, controllo).



- **Prevedere:**
 - **a monte: l'accurata ricostruzione del feed-back verso le conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti individuati**; resta aperto, a questo proposito, il problema delle eventuali "certificazioni", che il gruppo non ha ritenuto di dover affrontare in prima battuta, ma che resta di nodale importanza.
 - **a valle: la necessaria scomposizione dei compiti in "azioni" elementari.**
- **Riconoscere come esigenza prioritaria la definizione del profilo del "tecnico della prevenzione"**, presente trasversalmente ed in posizione

chiave – pur con le dovute differenziazioni – in entrambi i sistemi indicati sopra.

Nella stesura del presente documento sono state tenute nella dovuta considerazione anche le indicazioni dell'Unione Europea circa le figure professionali considerate, e in particolare le “Recommendations and Proposals” contenute nella indagine U.e. su “Multidisciplinary Services in Occupational Health and Safety in the European Union” Copenhagen, March 1997 e il Documento approvato dalla 11° Commissione Permanente (Lavoro, Previdenza sociale) a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro svolta dal Comitato paritetico della 11° Commissione del Senato della Repubblica e della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, relatore Sen. Carlo Smuraglia.

2. Profilo professionale del Tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro

(operatore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL)

2.1. Premessa

Questo profilo professionale deve essere definito sulla base dei compiti richiesti a questa figura nell'ambito dei "Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro" delle ASL, con particolare riferimento al nuovo quadro normativo.

Non si ritiene infatti praticabile un profilo che si riferisca a una improbabile figura di tecnico polivalente, in grado di soddisfare le esigenze, tra loro diversissime, di uno qualsiasi dei numerosi Servizi che costituiscono (o costituiranno, a seconda della regione considerata) il Dipartimento di Prevenzione delle ASL. Questo non vuol dire, ovviamente, che non sia possibile delimitare un sottoinsieme di compiti che sia comune a profili diversi.

Il recepimento di numerose direttive comunitarie – con particolare riferimento al D. L.vo 626/94 e successive modifiche – ha mutato sostanzialmente il quadro normativo/istituzionale, modificando, al contempo, l'attività dei Servizi Pubblici, destinati a spostarsi sempre più da un ruolo di controllo sul rispetto di norme specifiche ad uno, ben più complesso, di regolatore dei sistemi di prevenzione di impresa. Questo passaggio richiede conoscenze e informazioni sempre più specialistiche, sia nel campo dei sistemi di gestione che nelle diverse specializzazioni tecniche.

La stessa legislazione specifica sempre meno individua obblighi puntuali per i soggetti della prevenzione, e lascia una maggiore libertà di scelta delle modalità di intervento al fine di ottenere le migliori condizioni di sicurezza.

Il richiamo ad una funzione generica e polivalente di "vigilanza" senza definire le competenze tecniche necessarie è, pertanto, oltre che riduttivo, estremamente aleatorio in quanto la rapida evoluzione delle conoscenze tecniche comporta di fatto diverse interpretazioni anche dei concetti generali contenuti nella legislazione in materia.

Se la professionalità richiesta al Tecnico della Prevenzione nei luoghi di lavoro deve essere mirata essenzialmente alla conoscenza dei processi produttivi ed alla evoluzione della tecnologia con riferimento alle metodologie di prevenzione e protezione ed alla capacità di interagire con i vari soggetti della prevenzione, non può quindi essere ricondotta ad una figura di singolo specialista di un aspetto o di una materia relativa alla sicurezza (chimico, fisico, elettrotecnico, meccanico, etc.).

Si viene in tal modo a creare di fatto un parallelo tra l'organizzazione della struttura tecnica del Servizio di Prevenzione Pubblico e

l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno alle aziende.

La professionalità richiesta al Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro può, quindi, essere assimilata alla professionalità richiesta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In entrambi i casi è necessaria una figura di tecnico in grado di affrontare la globalità delle problematiche relative alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro e che, in caso di necessità di approfondimenti su singoli aspetti, si avvale della professionalità di altri specialisti .

Nell'ambito aziendale questi specialisti verranno attivati mediante consulenze specifiche, mentre i Servizi di Prevenzione Pubblici si avvarranno delle strutture specialistiche di 2° e 3° livello (PMIP, Università, etc.).

Note sugli aspetti formativi:

Attualmente la formazione dei tecnici dei Servizi di Prevenzione Pubblici avviene nel corso degli anni durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o con momenti formativi programmati (il solo requisito di accesso richiesto è attualmente il diploma di maturità tecnica).

Per il futuro, oltre alla indispensabile individuazione di corsi specifici post diploma (diplomi universitari), articolati sulla base dei compiti richiesti sopraelencati, dovranno essere previsti periodi di formazione (tecnico in formazione), della durata di uno o più anni, che consentiranno ai Tecnici della Prevenzione di acquisire la competenza necessaria per lo svolgimento di indagini in piena autonomia tecnico-professionale.

L'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che comporta una significativa responsabilizzazione individuale del Tecnico essenzialmente a causa della necessità di emanazione di "prescrizioni", dovrà avvenire dopo il primo periodo di formazione obbligatorio presso la struttura pubblica e dovrà essere conseguente ad una verifica della professionalità acquisita.

2.2. Schema concettuale del Profilo professionale

1. AZIONI SUL SISTEMA PREVENTIVO DI IMPRESA	2. AZIONI SULLA REALTÀ PRODUTTIVA
◆ <i>LEGGERE I SISTEMI ORGANIZZATIVI DI IMPRESA, con particolare riferimento al SISTEMA DI PREVENZIONE</i>	● RICOSTRUIRE I PROCESSI PRODUTTIVI
◆ <i>VALUTARE E VERIFICARE:</i> ◇ <i>L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENTIVO DI IMPRESA (ed altri aspetti organizzativi che possano avere ricadute preventive)</i> ◇ <i>LA METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI</i>	● INDIVIDUARE I PERICOLI ● VALUTARE I RISCHI ● MISURARE GLI AGENTI DI RISCHIO (rilevazioni ambientali "di base") e attivare se necessario rilevazioni più approfondite.
◆ VALUTARE LE SOLUZIONI ADOTTATE DALL'IMPRESA	● INDIVIDUARE SOLUZIONI ADEGUATE AI PROBLEMI EVIDENZIATI
◆ CONFRONTARE IL SISTEMA DI IMPRESA CON LA NORMATIVA VIGENTE	● CONFRONTARE LA REALTÀ PRODUTTIVA CON LEGGI E NORME TECNICHE
◆ <i>VALUTARE PROGETTI (PRG, nuovi insediamenti, ristrutturazioni, adeguamenti ...)</i>	
◆ VALUTARE L'INFORMAZIONE REALIZZATA DALL'IMPRESA	● <i>PROGETTARE, REALIZZARE, VALUTARE AZIONI INFORMATIVE *</i>
◆ VALUTARE LA FORMAZIONE REALIZZATA DALL'IMPRESA	● <i>PROGETTARE, REALIZZARE, VALUTARE Percorsi formativi *</i>
◆ INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON LE FIGURE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE D'IMPRESA	
◆ ● ESERCITARE LE FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO (prescrizioni, sanzioni, supporto all'azione repressiva della magistratura)	

* l'azione formativa e informativa è collocata in questa posizione solo per esigenze di schematizzazione; essa si rivolge, in realtà, anche a soggetti non direttamente appartenenti al sistema preventivo di impresa.

3. AZIONI SVILUPPATE PREVALENTEMENTE ALL'INTERNO DEI SERVIZI E PRESIDII DI PREVENZIONE
■ <i>AGGIORNARE ED UTILIZZARE SISTEMI INFORMATIVI</i>
■ <i>INTERAGIRE CON GLI ALTRI OPERATORI DEL SPSAL, DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, E (QUANDO NECESSARIO) DEL SSN E DELL'ARPA.</i>

N.B: *in corsivo i compiti che devono essere svolti necessariamente in collaborazione con altri operatori, portatori di altra professionalità*

2.3. Individuazione dei compiti

Sulla base di quanto evidenziato in premessa i compiti del Tecnico della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro sono così individuati:

- analisi e ricostruzione dei cicli lavorativi, dei processi produttivi e dei sistemi di organizzazione aziendale, con particolare ma non esclusivo riferimento al Sistema di prevenzione di impresa;
- valutazione del sistema preventivo di impresa, e degli altri sistemi di impresa che possano avere ricadute sul processo di prevenzione;
- valutazione delle valutazioni dei rischi operate dalle imprese e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
- valutazione di progetti (Strumenti urbanistici, Nuovi insediamenti produttivi, Piani rimozione amianto, ristrutturazioni, riconversioni, adeguamenti etc.)
- valutazione delle azioni e dei programmi informativi messi in atto dalle imprese;
- valutazione dei percorsi e delle iniziative formative messe in atto dalle imprese;
- interazioni positive con le figure del Sistema Preventivo di Impresa.
- individuazione dei pericoli e valutazione delle criticità e delle situazioni di rischio;
- controllo della rispondenza delle situazioni esaminate alla legislazione ed alla normativa tecnica di riferimento (tanto sul sistema preventivo di impresa quanto sulla realtà produttiva);
- esecuzioni di indagini strumentali di primo livello;
- valutazione della necessità/utilità di attivare indagini ed analisi specialistiche di secondo livello;
- interazione con figure specialistiche;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione più aggiornate e più idonee per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati, *anche al fine di emanare prescrizioni specifiche*;
- attivazione delle procedure di polizia giudiziaria per le contestazioni di irregolarità (sia durante la normale attività programmata del Servizio che in conseguenza di infortuni o malattie professionali);
- supporto, ove necessario, all'azione repressiva della Magistratura;

- progettazione e realizzazione di azioni e programmi informativi per tutti i componenti del Sistema preventivo di impresa, relativamente alle competenze di carattere tecnico, e per altri interlocutori espressi dal territorio (es.: scuole ...);
- progettazione e realizzazione di iniziative e di percorsi formativi per tutti componenti del Sistema preventivo di impresa, relativamente alle competenze di carattere tecnico, e per altri interlocutori espressi dal territorio;
- utilizzazione di sistemi informativi e dei relativi supporti informatici.
- interazioni con altri operatori tanto all'interno della ASL (operatori SPSAL portatori di altra professionalità, operatori del Dipartimento di Prevenzione ...) che al di fuori (Presidi e Servizi del SSR, ARPA ...)

N.B.: alcuni di questi compiti dovranno necessariamente essere svolti in collaborazione con alte figure (v. pag. 5).

3. Profilo professionale del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

3.1. Introduzione

I D.Lgs.626/94 e 242/96 contengono profonde innovazioni nel campo della gestione permanente delle attività di prevenzione e protezione e sono rivolti principalmente ad istituire un sistema gestionale aziendale per la prevenzione permanente al fine di attuare una prevenzione dinamica, integrata con le normali attività operative, a costi controllati con l'obbligo di adempiere anche ad atti e documenti formali.

E' diventato pertanto obbligatorio che ogni impresa definisca una propria politica di sicurezza; istituisca e mantenga nel tempo un sistema gestionale di prevenzione e protezione aziendale dimensionato in base ai rischi specifici ivi presenti, all'ammontare delle risorse disponibili, alla tipologia e alla struttura organizzativa dell'impresa stessa.

I succitati decreti, visti sotto l'aspetto applicativo, comportano:

- le misure generali di tutela;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali;
- i soggetti obbligati, tra cui i Datori di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Lavoratori e il Medico Competente, e i relativi compiti;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); il Medico Competente (MC) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costituenti le funzioni specialistiche a disposizione dell'impresa;
- i seguenti strumenti:
 - il Documento di Valutazione del Rischio per l'individuazione, la misurazione (ove necessario) e il controllo delle situazioni oggettive di rischio;
 - l'informazione, l'addestramento e la formazione per il miglioramento costante dei comportamenti dei dipendenti;
 - le clausole contrattuali per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo dei comportamenti delle imprese terze e dei lavoratori autonomi;
- la consultazione e la partecipazione, per attuare il coinvolgimento collaborativo e la partecipazione equilibrata dei lavoratori;
- la programmazione aziendale delle attività di sicurezza, il controllo dello stato di avanzamento delle misure di prevenzione e protezione e il miglioramento continuo delle situazioni aziendali;

3.2. Obiettivi del Servizio Prevenzione e Protezione

Le attività del Servizio di prevenzione e protezione tendono a perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute delle persone privilegiando gli interventi di prevenzione e la protezione dell'ambiente.

3.3. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione coordina la strutturazione e/o la modifica del sistema di prevenzione della società promuovendo il contributo delle parti aziendali interessate e degli organismi esterni coinvolti.

In particolare il RSPP agisce per:

a) Area gestionale e organizzativa

- provvedere, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi;
- contribuire ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- svolgere attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo della sorveglianza;
- elaborare un sistema per il controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali;
- progettare e/o migliorare la struttura e la funzionalità del Servizio di Prevenzione e Protezione instaurando un processo di auto miglioramento continuo;

b) Area tecnica

- programmare e controllare l'avanzamento degli interventi di prevenzione (prevenzione infortuni; sicurezza impianti; ergonomia; igiene del lavoro; prevenzione e protezione incendi; protezione ambientale; gestione di alcuni tipi di emergenza etc. *)

c) Area della comunicazione

- Definire i protocolli informativi e formativi tenendo conto delle particolarità dell'azienda;

* l'elenco tra parentesi ha solo scopo esemplificativo, e non è pertanto da considerarsi esaustivo

- partecipare alla consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in materia di tutela della sicurezza.
- provvedere per fornire ai lavoratori le necessarie informazioni.

Nota sulle conoscenze richieste e sugli aspetti certificativi

Il RSPP deve avere attitudini, conoscenze e capacità proprie delle aree suddette.

Le attitudini, le conoscenze e le capacità dell'area tecnica rispetto all'area gestionale e organizzativa e all'area della comunicazione, saranno più o meno estese ed approfondite in funzione della tipologia dell'organizzazione aziendale e dei rischi specifici presenti.

A seguito della definizione dei suddetti contenuti professionali è necessario determinare i contenuti, l'entità, i metodi di valutazione dell'apprendimento e le forme di attestazione o di certificazione della formazione di detta figura.

Inoltre si ritiene necessario indicare anche la durata dell'esperienza operativa che deve possedere detta figura collegata al grado di formazione di base ed ai corsi di specializzazione sostenuti.